Conto corrente con la Posta — Anno 77º — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 3 agosto 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 178 DEL 3 AGOSTO 1936-XIV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Società anonima strade ferrate secondarie meridionali Napoli-Ottaviano e Circumvesuviana, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1936-XIV. — **Società anonima Azienda Generale Italiana Petroli « A.G.I.P. », in Roma:** Elenco delle obbligazioni emissione 1926 sorteggiate il 1º luglio 1936-XIV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Prestito a premi della Repubblica di S. Marino:** Obbligazioni sorteggiate il 1º luglio 1936-XIV. — **Comune di Cremia (Como):** Obbligazioni 5 % sorteggiate il 15 luglio 1936-XIV.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1450.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 447, concernente l'istituzione degli Addetti stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 447, concernente l'istituzione degli Addetti stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1451.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, contenente norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonchè la gestione degli spettacoli misti, teatrali e cinematografici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, contenente norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonchè la gestione degli spettacoli misti, teatrali e cinematografici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 26 giugno 1936-XIV, n. 1452.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 721, contenente autorizzazione al Governo del Re a stabilire le norme occorrenti per il controllo sull'applicazione delle leggi sul lavoro, la previdenza e l'assistenza ai lavoratori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 721, contenente autorizzazione al Governo del Re a stabilire le norme occorrenti per il controllo sull'applicazione delle leggi sul lavoro, la previdenza e l'assistenza ai lavoratori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 26 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1936-XIV, n. 1453.

Esenzioni fiscali per gli atti inerenti al servizio per favorire il movimento turistico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410;
Ritenuta l'urgente necessità di esentare dalle tasse di bollo e di registro vari atti inerenti al servizio speciale, istituito per favorire il movimento turistico;
Visto l'art. 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La esenzione dalle tasse di bollo e di registro, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, è estesa alla corrispondenza ed agli atti fra l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e le persone ed Enti indicati agli articoli 1 e 2 del decreto predetto, anche se contenenti clausole contrattuali aventi per oggetto costituzione di pegno, garanzia reale o personale od altra obbligazione o liberazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 376, foglio 8. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 1454.

Subingresso dell'« Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale » nella concessione della funivia da Depôt di Fenestrelle ai Sanatori Agnelli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la convenzione 27 luglio 1931 (approvata col R. decreto 21 agosto stesso anno, n. 1156) per la concessione, alla « Società Anonima Servizio Automobilistico Perosa - Alte Valli » (S.A.P.A.V.), della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea, in servizio pubblico per trasporto di persone da Depôt di Fenestrelle ai Sanatori « Agnelli »;

Visto l'atto Paoletti 30 luglio 1935 col quale l'« Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale » ha accettato in donazione dalla « Società Anonima Sanatori Agnelli » il complesso dei beni costituenti i Sanatori stessi, di cui fa parte la funivia anzidetta e la « Società Anonima Servizio Automobilistico Perosa - Alte Valli » ha rinunziato a favore dell'Istituto predetto, alla concessione della funivia di cui sopra;

Vista l'istanza 12 marzo 1936 con la quale l'« Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale » ha chiesto di essere riconosciuto subingredito alla Società S.A.P.A.V. nella concessione della funivia medesima;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110 ed il Nostro decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 10 giugno 1936-XIV fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante dello « Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale » con la quale detto Istituto è riconosciuto subingredito, a tutti gli effetti di legge, alla « Società Anonima Servizio Automobilistico Perosa - Alte Valli » (S.A.P.A.V.), nella concessione della funivia in servizio pubblico per trasporto di persone da Depôt di Fenestrelle ai Sanatori « Agnelli » già accordata alla predetta Società con atto 27 luglio 1931, approvato con R. decreto 21 agosto stesso anno n. 1156.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 146. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 giugno 1936-XIV, n. 1455.
Soppressione della fabbriceria della Chiesa Madre di S. Agata di Puglia (Foggia).

N. 1455. R. decreto 11 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria della Chiesa Madre di Sant'Agata di Puglia (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 8 giugno 1936-XIV, n. 1456.
Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere militari nel territorio di Napoli.

N. 1456. R. decreto 8 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, vengono dichiarate di pubblica utilità la costruzione delle opere militari e la sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio del Corpo d'armata di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 8 giugno 1936-XIV, n. 1457.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « San Gaetano » con sede in Savigno (Bologna).

N. 1457. R. decreto 8 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « San Gaetano » con sede in Savigno (Bologna) viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 18 giugno 1936-XIV, n. 1458.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Sorelle Girelli » con sede in Borgo, frazione di Poncarale Fiero (Brescia).

N. 1458. R. decreto 18 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Sorelle Girelli » con sede in Borgo, frazione del comune di Poncarale Fiero (provincia di Brescia), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII.
Istituzione di un Regio liceo classico nel comune di Civitavecchia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il regolamento 1925-III, n. 1084;
Veduto il R. decreto-legge 3 agosto 1931-IX, n. 1069;
Veduto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XIII, n. 1745;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII è istituito un Regio liceo classico nel comune di Civitavecchia.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1936 - Anno XIV
Registro 13 Educazione Nazionale, foglio 60.

(3017)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1936-XIV.
Designazione dei membri componenti il Comitato centrale per i Consorzi di istruzione tecnica.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 7 gennaio 1929-VII, n. 7, sull'istituzione dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica;
Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Visto l'art. 23 del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 82, sul riordinamento dei Consorzi predetti;

Decreta:

Art. 1. — E' costituito presso il Ministero dell'educazione nazionale il Comitato centrale per i Consorzi di istruzione tecnica, presieduto dal Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 2. — Del Comitato suddetto sono chiamati a far parte:

a) il direttore generale dell'Istruzione tecnica con funzioni di vice-presidente;

b) due rappresentanti del Ministero delle corporazioni;

c) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

d) un rappresentante del Ministero delle finanze;

e) il presidente della Confederazione fascista degli agricoltori o un suo delegato;

f) il presidente della Confederazione fascista degli industriali o un suo delegato;

g) il presidente della Confederazione fascista dei commercianti o un suo delegato;

h) il presidente della Confederazione fascista delle aziende del credito e delle assicurazioni o un suo delegato;

i) il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura o un suo delegato;

l) il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria o un suo delegato;

m) il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio o un suo delegato;

n) il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione o un suo delegato.

Art. 3. — Il Comitato dà parere su tutte le questioni che il Ministro intenda sottoporre al suo esame e in particolare, sempre quando ne sia richiesto dal Ministro:

a) segue, sulla scorta sia delle relazioni di cui all'art. 16 - ultimo comma - della legge, che di ogni altra risultanza di ufficio, l'attività dei singoli Consorzi rispetto ai problemi d'ordine generale e a quelli di carattere speciale di maggiore interesse nel campo dell'istruzione tecnica e professionale delle rispettive circoscrizioni;

b) esamina se le iniziative e i provvedimenti presi dal Consorzio corrispondono ai fini della legge e ai reali bisogni delle singole provincie nel campo suddetto, e suggerisce - se del caso - nuovi indirizzi o modificazioni degli indirizzi seguiti;

c) propone opportuni coordinamenti delle iniziative dei vari Consorzi, perchè le singole attività si integrino fra loro e risultino organicamente inquadrate al servizio dei superiori interessi della economia nazionale;

d) formula proposte per l'attuazione delle iniziative che per la loro natura ed importanza esorbitino dalla competenza dei singoli Consorzi;

e) promuove, in relazione ai bisogni locali e nazionali dell'industria, e in rapporto, in particolar modo, con le direttive e l'azione delle Associazioni sindacali, l'applicazione dell'art. 19 della legge 15 giugno 1931, n. 889, per l'istituzione e la disciplina dei corsi per maestranze, sia che essi abbiano il fine di perfezionare maestranze occupate, sia che abbiano quello di specializzare disoccupati generici.

Art. 4. — La convocazione del Comitato è disposta dal Ministro che determina altresì gli affari da trattare.

L'avviso di convocazione conterrà gli argomenti inscritti all'ordine del giorno; per ciascuno di tali argomenti il Ministro designa un relatore.

Art. 5. — Per la validità delle adunanze del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 6. — Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario del gruppo *A* del ruolo dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, nominato dal Ministro.

Il segretario è responsabile della redazione dei verbali delle adunanze, e ne cura la raccolta e la custodia.

Art. 7. — Per la liquidazione delle indennità ai componenti il Comitato valgono le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 20 novembre 1924, salve le riduzioni di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e al R. decreto 14 aprile 1934, n. 561.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(3071)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1936-XIV.
Costituzione del Comitato centrale per i Consorzi di istruzione tecnica.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto l'art. 23 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 82, sul riordinamento dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica;
Visto il mio decreto in data 23 giugno 1936-XIV;
Viste le designazioni dei Ministeri e degli Enti aventi titolo a rappresentanza nel Comitato centrale per i Consorzi di istruzione tecnica;

Decreta:

A far parte del Comitato centrale per i Consorzi di istruzione tecnica da me presieduto, nomino, a termini dell'art. 2 del mio decreto in data 23 giugno 1936-XIV, le seguenti persone:
Gr. uff. Giovanni Scanga, direttore generale dell'Istruzione tecnica, vice presidente;
Comm. dott. Tito Piccialuti, on. dott. Vincenzo Buronzo, rappresentanti del Ministero delle corporazioni;
Comm. prof. Mario Marinucci, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;
Cav. uff. Rambaldo Beltramo, rappresentante del Ministero delle finanze;
On. dott. Mario Muzzarini, presidente della Confederazione fascista degli agricoltori e, in sua eventuale sostituzione, il dott. Umberto Cerdelli;
S. E. on. conte Giuseppe Volpi di Misurata, presidente della Confederazione fascista degli industriali e, in sua eventuale sostituzione, il prof. Giovanni Balella;
On. Mario Racheli, presidente della Confederazione fascista dei commercianti e, in sua eventuale sostituzione, il dott. Ugo Morichini;
On. dott. Alessandro Parisi, presidente della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, e, in sua eventuale sostituzione, l'avv. Giacomo Martignone;
On. dott. Francesco Angelini, presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e, in sua eventuale sostituzione, il dott. Gioacchino Dallari;
On. Tullio Cianetti, presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e, in sua eventuale sostituzione, il dott. Vincenzo Caruso;
On. Riccardo Del Giudice, presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;
On. dott. Giuseppe Landi, presidente della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e delle assicurazioni.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(3072)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Aquila.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36 nelle sotto elencate zone della provincia di Aquila, delimitate dai seguenti confini:

1ª *Zona di Tagliacozzo*: strada provinciale Tagliacozzo per Petrella Liri e Pagliara fino alla gola che divide il Monte Girifalco con il Monte Corcumello, strada per Villa S. Sebastiano, strada campestre piedimontana denominata della Vomita fino a Tagliacozzo, comprendendo i monti della Difesa, Monte Forte, Monte Val Miniera, Monte Auronzo e Monte Girifalco.

2ª *Zona di Pescina*: Pescina, Castelrotto Vadaiello, Colle della Fonte, Valtrona, Le Gatte, Colle Biferno, e proseguendo lungo i confini del Parco nazionale d'Abruzzo fino a quota 950 lungo il corso del fiume Giovengo, fino a raggiungere Pescina. Estensione ettari 3000 circa.

3ª *Zona di Celano*: tutto il monte a destra della strada carrozzabile per Ovindoli, fino ad Ovindoli, comprendendo le località Pizzo di Ovindoli, Arano, Serra di Curti e Serra Celano, fino al torrente Foce. Estensione ettari 2200 circa.

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Aquila ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 5 luglio 1935, in tre zone della provincia di Aquila, delimitate come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.
La Commissione venatoria provinciale di Aquila provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3058)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia col fucile fino a tutta l'annata venatoria 1935-36 nella zona della provincia di Vicenza dell'estensione di ettari 2070 circa, delimitata dai seguenti confini:
La linea di confine parte dall'abitato di Cogollo del Cengio, segue il fondo valle di Val Canaglia fino al ponte di Ciampello; indi segue la strada che conduce ad Asiago, fino a Fondi. Da Fondi segue la strada che passa per Conca e Panega fino a Dosso. Da Dosso segue la strada campestre prima e la mulattiera poi che conduce in Val d'Assa. Segue quindi la Val d'Assa verso ovest fino a congiungersi, nei pressi di Pedescala, con la Val d'Astico. Segue quindi il corso del torrente Astico fino a Schiri, e da qui segue la strada fino all'abitato di Cogollo del Cengio ove la linea si chiude.
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Vicenza ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia col fucile, disposto con il decreto Ministeriale 1° luglio 1935, in una zona della provincia di Vicenza, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.
La Commissione venatoria provinciale di Vicenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3059)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in tre zone della provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36 nelle sotto elencate zone della provincia di Parma della estensione complessiva di ha. 560, delimitate dai seguenti confini:

1ª *Zona*:

ad ovest, linea ferroviaria Fidenza-Cremona; } nel tratto compreso fra i confini nord e sud sottosegnati.
ad est, strada comunale di Bastelli;

a nord, carraia che parte dalla strada comunale di Bastelli contro il cimitero e prosegue, lungo i confini fra i fondi Tre Case e Pivona, fino alla linea ferroviaria Fidenza-Cremona;
a sud, siepe di confine fra le proprietà Frandoline e Granella, dalla strada comunale di Bastelli, fino alla ferrovia Fidenza-Cremona.

2ª *Zona*:

a nord-ovest, strada statale di Salsomaggiore (n. 9), dallo sbocco della strada comunale di Lodesana allo sbocco della strada vicinale di accesso alle proprietà comm. Savi, Magnani e Zecca (presso il ponte sul torrente Ghiara);
a sud-ovest, strada vicinale di accesso alle proprietà Savi, Magnani e Zecca, dalla strada statale n. 9, fino alla carraia di proprietà Angelo Magnani;

a sud-est, carraia suddetta di proprietà Magnani fino al confine col podere Baiaffo poi carraia di confine fra i poderi Baiaffo e Cavicchia fino alla strada vicinale Bazzini;

a nord-est, strada vicinale di accesso ai fondi Bazzini (casa Bassa e Pirlone) dallo sbocco della carraia di confine Baiaffo-Cavicchia fino allo sbocco della strada comunale di Lodesana, strada comunale di Lodesana, dallo sbocco della strada vicinale Bazzini, al suo sbocco sulla strada statale di Salsomaggiore (n. 9).

3ª *Zona*:

ad ovest, Rio di Siccomonte, dalla strada vicinale della Chiesa di Siccomonte, fino allo sbocco nel torrente Rovacchia presso il ponte della strada comunale di S. Margherita;

a nord, strada di S. Margherita, dal ponte sul torrente Rovacchia, fino allo sbocco della strada vicinale delle Comendarelle;

ad est, strada vicinale delle Comendarelle, dalla strada di S. Margherita, fino alla siepe di confine fra le proprietà Monfestone e Ferrarine;

a sud, siepe di confine fra le proprietà Monfestone e Ferrarine, dalla strada vicinale delle Comendarelle fino alla strada comunale di Monfestone, indi la prospiciente strada vicinale della Chiesa di Siccomonte, fino al Rio di Siccomonte.

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 7 maggio 1935, in tre zone della provincia di Parma delimitate come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3060)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1936-XIV.

Restrizioni all'esercizio venatorio in alcune zone della provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nelle sotto elencate zone della provincia di Cuneo, dell'estensione complessiva di ettari 10679,540, delimitate dai seguenti confini:

1ª *Zona di Saluzzo*: triangolo compreso tra la via Saluzzo-Torino a levante, la via Saluzzo-Pinerolo a ponente, la carreggiata Cagnola-Torrette Basse-Cascinotto-Cascina Ferraris e carreggiata congiungente quest'ultima alla strada Saluzzo-Pinerolo dalla parte di notte. Estensione ettari 450.

2ª *Zona di Borgo S. Dalmazzo-Roccagione-Robilante-Boves*: dal ponte di ferro sito alla confluenza dei torrenti Gesso e Vermenagna, la strada provinciale Borgo S. Dalmazzo-Boves; corso Regina Margherita di Boves; strada vicinale del Colletto del Moro; strada vicinale del Malandrero (dal Colletto del Moro fino al ponte sul torrente Vermenagna) e torrente Vermenagna (alveo escluso) fino al ponte in ferro sito alla confluenza dei torrenti Gesso e Vermenagna. Estensione ettari 1200.

3ª *Zona di Bra*: Bra (Madonna dei fiori), Borgata S. Matteo, Tetti Bona, strada vecchia di Pocapaglia-Sanfré, strada provinciale Sanfré-Bra (Madonna dei fiori). Estensione ettari 1800.

4ª *Zona di Cherasco e Bra*: dal ponte sul fiume Stura (strada provinciale Bra-Cherasco) fino all'incrocio della ferrovia per Bra, strada fino a Roreto, strada provinciale Bra-Cuneo fino a Bricco Faule, strada comunale di Nozaretto fino al fiume Stura, sponda sinistra dello Stura fino al ponte della provinciale Bra-Cherasco. Estensione ettari 2500.

5ª *Zona di La Morra*: partendo dalla strada provinciale all'altezza di Santa Brigida lungo detta strada fino all'incrocio colla strada vicinale che porta alla cascina Bianco. Strada suddetta fino alla cascina Sorello. Strada vicinale dalla cascina Sorello all'incrocio della strada Regione Serradenari, e strada verso frazione Berri continuando a destra. Case di Berri sulla strada omonima Fornace Santa Brigida. Estensione ettari 1000.

6ª *Zona di Carrù-Piozzo-Farigliano-Clavesana*: strada provinciale Carrù-Pizzo. Strada comunale Piozzo-Farigliano fino al ponte sul Tanaro. Lato sinistro fiume Tanaro fino al ponte della provinciale Clavesana-Carrù. Strada provinciale dal ponte sul Tanaro Clavesana-Carrù fino all'incrocio colla provinciale Carrù-Piozzo. Estensione ettari 730,540.

7ª *Zona di S. Stefano Belbo e Castiglione Tinella*: Km. 0 della strada provinciale S. Stefano Belbo-Alba (bivio a circa m. 300 dalla stazione ferroviaria di S. Stefano Belbo). Strada provinciale suddetta ai confini della provincia di Alessandria, e seguendo poi i confini stessi sino alla cascina Soria. Strada detta dei Soria sino a 25 metri dal suo sbocco sulla comunale S. Stefano-Moncucco-Castiglione Tinella. Indi parallelamente alla strada suddetta sino a S. Bovo. Strada comunale S. Bovo-Castiglione Tinella. Strada provinciale Castiglione Tinella per Valdivilla sino alla cascina Pola. Ritano detto delle Rocche (o di Valdivilla) sino al suo sbocco nel Belbo. Casa Bogetto, Strada Piacentini sino alla cascina Crema. Strada carrareccia dalla cascina Crema sino a 25 metri al di là del suo sbocco sulla strada comunale fra la cascina Superga e cascina Monti. Indi parallelamente a detta strada sino alla nuova strada comunale Seirole. Strada nuova Seirole sino al suo sbocco sulla provinciale S. Stefano Belbo-Canelli. Strada provinciale suddetta sino al Molino dell'Annunziata e da questo attraversando il Belbo sino al km. 0 della strada provinciale S. Stefano Belbo-Alba. Estensione ettari 1000.

8ª *Zona di Cortemilia e Pezzolo V. U.*: partendo da Cortemilia, alla confluenza del torrente Uzzone col fiume Bormida, e seguendo sempre il corso dell'Uzzone si procede a sud fino al ponte a cavallo della strada provinciale di Pezzolo. Da questo ponte e su questa medesima strada, per circa 300 metri, si arriva all'abitato di Pezzolo Valle Uzzone di dove si sale per il ritano « dei Vai » fino alle abitazioni di Bergolo. Dall'ex paese di Bergolo si segue la strada comunale di Levice fino alla Cappella Gatti, dove si discende per il Rio Borrone fino al fiume Bormida nei pressi di « Case Bergamaschi » e seguendo il corso del Bormida fino alle abitazioni di Cortemilia alla confluenza del torrente Uzzone col fiume Bormida. Estensione ettari 1059.

9ª *Zona di Bagnolo Piemonte*: strada Bagnolo-Barge fino all'incontro del confine del comune di Barge; confine di Barge fino all'incontro del torrente Grana; torrente Grana (sponda destra) fino all'incontro con la strada provinciale Bagnolo-Barge succitata. Estensione ettari 940.

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Cuneo ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 31 maggio 1935, in alcune zone della provincia di Cuneo, delimitate come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Cuneo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3061)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1936-XIV.

Riconoscimento giuridico del Comitato per il Gioco del Ponte e per le manifestazioni pisane ed approvazione dello statuto del Comitato medesimo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 6 novembre 1935-XIV, con la quale il presidente del Comitato per il Gioco del Ponte e per le manifestazioni pisane chiede che il Comitato stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310, modificata dal R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1779, convertito nella legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2244;

Vista la legge ed il decreto-legge anzidetti;

Visto lo statuto proposto dal presidente del Comitato stesso;

Sentiti il Ministro per la stampa e la propaganda ed il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

1. — E' riconosciuta al Comitato per il Gioco del Ponte e per le manifestazioni pisane la capacità di acquistare, alienare, possedere

ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Comitato predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

2. — E' approvato lo statuto del Comitato anzidetto, allegato al presente decreto e composto di 11 articoli, vistato dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1936 - Anno XIV
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 147. — D'ELIA.

Comitato per il Gioco del Ponte e per le manifestazioni pisane.

STATUTO.

Art. 1. — E' costituito in Pisa il « Comitato per il Gioco del Ponte e per le manifestazioni pisane » con lo scopo di coordinare tutte le attività artistiche e culturali già affermate, nonchè di promuoverne altre intese a dare lustro e decoro alla citta di Pisa ed incremento al movimento dei forestieri, provvedendo anche a scopi di beneficenza.

Art. 2. — Il « Comitato per il Gioco del Ponte e per le manifestazioni pisane » organizza e finanzia le manifestazioni da esso promosse o indette da Società aderenti al Comitato stesso. Si riserva di concorrere al finanziamento di altre manifestazioni, organizzate da terzi, quando, a giudizio del Comitato, siano ritenute meritevoli di essere svolte sotto i suoi auspici e sempre che le manifestazioni stesse rientrino negli scopi dell'Ente e non siano organizzate a scopo di lucro.

Art. 3. — Il Comitato è composto di un numero illimitato di membri che, inizialmente sono in numero di dieci. La nomina dei nuovi membri è deferita al Consiglio direttivo, di cui all'articolo seguente.

Art. 4. — Il Comitato nomina nel suo seno un Consiglio direttivo composto di sei membri; fra questi viene eletto il vice presidente. Il presidente è nominato dal Ministro per la stampa e la propaganda, su proposta del Prefetto della provincia.

Il presidente, il vice presidente ed il Consiglio direttivo durano in carica tre anni.

Art. 5. — I componenti il Comitato avranno incarico di proporre al Consiglio direttivo tutto quanto riterranno attinente agli scopi che il Comitato si prefigge e dovranno impegnarsi ad assolvere tutti quegli incarichi che il Comitato direttivo crederà opportuno di affidar loro.

Art. 6. — Il presidente rappresenta legalmente il Comitato e, in sua assenza, può delegare a rappresentarlo il vice-presidente. Il Consiglio direttivo amministra il Comitato.

Art. 7. — Le entrate sono costituite:

a) dalle quote spettanti al Comitato sulle vidimazioni apposte sui biglietti ferroviari a riduzione;

b) dagli eventuali contributi di Enti pubblici e privati;

c) dalle eventuali elargizioni e legati privati;

d) da qualsiasi altro provento relativo alle singole manifestazioni od a qualsiasi altra iniziativa del Comitato medesimo.

Art. 8. — Il presidente, entro il 31 marzo di ogni anno, porta all'approvazione del Consiglio direttivo il bilancio preventivo, da approvarsi poi dal Comitato.

A fine di ogni anno, il presidente sottopone all'approvazione del Consiglio direttivo il resoconto, che viene poi presentato all'approvazione dell'assemblea.

Art. 9. — Il Comitato è soggetto alla vigilanza del Ministero per la stampa e la propaganda, al quale dovranno essere — per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo — sottoposti per l'approvazione così il bilancio preventivo che il conto di ogni esercizio, nonchè le deliberazioni che provvedessero in merito ad attività o spese non previste in bilancio.

Il bilancio preventivo del Comitato è approvato dal predetto Ministero, sentito quello delle finanze.

Art. 10. — Il Comitato nomina nel suo seno, ed anche fra persone estranee, tre sindaci revisori.

Art. 11. — Gli eventuali utili saranno destinati agli scopi di cui all'art. 1 della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310, nelle forme e secondo le modalità che saranno stabilite con apposito regolamento, del quale formerà anche oggetto tutto quanto non è disposto nel presente statuto.

Tale regolamento sarà, su proposta del Consiglio direttivo, deliberato dal Comitato ed approvato dal Ministero per la stampa e la propaganda, sentito quello delle finanze.

Visto, *il Capo del Governo*
Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Visto, *il Ministro per le finanze:*
DI REVEL.

(3063)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 31 luglio 1936-XIV - N. 164.

S. U. A. (Dollaro)	12,675	Olanda (Fiorino)	8,6281
Inghilterra (Sterlina)	63,61	Polonia (Zloty)	239,50
Francia (Franco)	83,75	Spagna (Peseta)	172,25
Svizzera (Franco)	414 —	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,50	Rendita 3,50 % (1906)	75,425
Austria (Shilling)	2,384	Id. 3,50 % (1902)	72,25
Belgio (Belga)	2,1375	Id. 3 % lordo	53,05
Canadà (Dollaro)	12,675	Prest. redim. 3,50 % - 1934	75,875
Cecoslovacchia (Corona)	52,65	Obbl. Venezie 3,50 %	88,125
Danimarca (Corona)	2,845	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100 —
Germania (Reichsmark)	5,1046	Id. id. 5 % - Id. 1941	99,925
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	89,925
Jugoslavia (Dinaro)	28,79	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,925
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id. 5 % - Id. 1944	94,925

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 35 posti di direttore di aeroporto civile.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;

Vista la legge 20 aprile 1933-XI, n. 467, riguardante la istituzione di una categoria di personale con le funzioni di direttore di aeroporto civile; nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 agosto 1934-XII, n. 2366;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, circa i limiti di età per l'ammissione agli impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, circa le provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti della causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con foglio n. 1554-10-1 in data 5 dicembre 1935-XIV;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per titoli e per esami, a n. 35 posti di direttore di aeroporto civile fra gli ufficiali delle categorie in congedo delle Forze armate dello Stato.

L'assunzione è a contratto di prestazione d'opera della durata di cinque anni. Il contratto è rinnovabile alla sua scadenza, purchè i direttori nell'ultimo triennio abbiano riportato qualifica non inferiore a « buono ».

Le condizioni di impiego dei direttori di aeroporti civili sono regolate dalla legge 20 aprile 1933-XII, n. 467, e dal relativo regolamento approvato con R. decreto 23 agosto 1934-XII, n. 2366, alle quali norme il presente bando fa esplicito riferimento.

Art. 2. — Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di sana e robusta costituzione che abbiano tenuto regolare condotta civile morale e politica, siano ufficiali delle categorie in congedo delle Forze armate delo Stato, iscritti al P.N.F. e non abbiano superato, alla data del presente decreto, l'età di anni 40,

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che siano già impiegati civili dello Stato, o che prestino effettivo servizio di impiegato civile da almeno due anni, se dipendenti statali non di ruolo.

Art. 3. — Non è richiesto alcun limite di età nei riguardi di coloro che, oltre a possedere i requisiti di cui al primo comma dell'art. 2, abbiano prestato sei mesi almeno di lodevole servizio alla Direzione di aeroporti civili.

Art. 4. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6 e corredata dei prescritti documenti, dovrà pervenire al Ministero dell'aeronautica — Direzione generale del personali civili e degli affari generali — entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie Italiane o all'estero possono presentare nel suddetto termine la sola domanda salvo ad esibire i documenti necessari dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esami.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) indicare il loro preciso recapito;

b) elencare i documenti annessi alla domanda;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

d) indicare la lingua estera per l'esame orale obbligatorio.

Art. 5. — A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932-X, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto, se rilasciato dal podestà, oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile;

3° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale del Tribunale e del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il domicilio o la sua abituale residenza. La firma del podestà deve essere vidimata dal Prefetto.

5° copia dello stato di servizio militare da cui risulti la qualità di ufficiale in congedo delle Forze armate, rilasciato in data non anteriore a quella del presente decreto.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato (debitamente legalizzato) del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure del Comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto della concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

6° titolo di studio in originale o in copia notarile debitamente legalizzata, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, rilasciato dal capo dell'Istituto in cui esso è stato conseguito, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta, con il diploma originale.

I certificati rilasciati dai capi di Istituti di scuola media dovranno essere vistati dal Provveditore agli studi o da altra autorità competente secondo il precedente ordinamento scolastico;

7° stato di famiglia debitamente legalizzato, rilasciato dalla competente autorità municipale.

I celibi sono dispensati dall'esibizione del predetto documento; dovranno però dichiarare nella domanda tale loro qualità;

8° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista redatto su carta da bollo da L. 4, da cui risulti che il concorrente è iscritto al P.N.F. per l'anno in corso, con l'indicazione dell'anno d'iscrizione e del numero della tessera.

Detto certificato deve essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento, o, in vece sua dal vice segretario federale o dal segretario amministrativo.

Per gli iscritti al Partito anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale l'interessato è iscritto e dovrà essere vistato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei vice segretari, ovvero dal segretario amministrativo, e contenere la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data d'iscrizione o dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Inoltre per i feriti per la causa fascista e per i partecipanti alla Marcia su Roma il certificato dovrà riportare gli estremi dei relativi brevetti.

Per i concorrenti residenti all'estero, il certificato d'iscrizione al Partito dovrà essere rilasciato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'Estero. Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista, nel caso in cui si tratti di appartenente al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922 o di ferito per la causa fascista;

9° certificato medico rilasciato da ufficiale medico di una delle Forze armate, in servizio, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento.

Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della relativa marca) dalle superiori autorità militari.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno, invece, un certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria da cui risulti la natura e il grado dell'invalidità, giusta l'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a ricoprire l'impiego di direttore di aeroporto civile, con gli obblighi di cui al presente bando;

10° fotografia di data recente con firma autenticata dal notaio o dal podestà, debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario personale è dispensato dal produrre la fotografia; dovrà però accennare nella domanda a tale circostanza. Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

11° ogni altro titolo di cui il candidato sia eventualmente in possesso, ai fini della valutazione di cui all'art. 8 del presente bando;

12° i concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età, per ottenere l'ammissione al concorso ai sensi dell'art. 3 del presente bando, dovranno allegare un certificato in carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che essi hanno prestato almeno sei mesi di lodevole servizio alle Direzioni di aeroporti civili. Detto certificato — rilasciato dall'Ufficio aviazione civile e traffico aereo — dovrà contenere, altresì, tutte le indicazioni inerenti a tale servizio, nonchè alla effettiva durata di esso;

13° documenti in carta da bollo da L. 4 che comprovino l'eventuale possesso di requisiti che conferiscano — a parità di merito — i diritti preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, numero 1176; coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata dal R. notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario o Vice-Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle disposizioni della legge sul bollo e legalizzati quando prescritto.

La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore o da altre autorità residenti a Roma e come pure per le firme dei notai iscritti nel Distretto notarile di Roma e Velletri.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 7 e 9 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7, 9 e 10; essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda copia dello stato matricolare.

I dipendenti statali, non di ruolo, per ottenere l'ammissione malgrado che essi abbiano superato il limite massimo di età — giusta l'art. 2 ultimo comma, del presente decreto — dovranno unire alla domanda un certificato, in carta legale, dell'Amministrazione da cui dipendono, con l'attestazione della data di assunzione in servizio straordinario, della durata continuativa di questo e della qualità del servizio medesimo.

Non saranno prese in considerazione le domande che pervenissero dopo il termine fissato dall'art. 3 e che non siano corredate di tutti i documenti richiesti.

Tuttavia l'Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà di concedere — caso per caso — un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni statali.

Art. 6. — L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso. Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati ed in qualunque stadio del concorso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso, dopo avere assunto le informazioni che riterrà del caso, senza addurne i motivi, coloro

che a suo insindacabile giudizio, non ritenesse di ammettere a far parte dell'aeronautica.

Art. 7. — L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina a visita medica per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio, tenuto conto che la nomina implica l'obbligo di volo come passeggero, quando il servizio lo richieda.

Art. 8. — La Commissione giudicatrice, prima dell'inizio degli scrutini, stabilirà i coefficienti numerici per la valutazione dei titoli dei singoli candidati.

I coefficienti saranno attribuiti in valore decrescente alle seguenti categorie di titoli:

a) qualifica di ex ufficiale aeronavigante;

b) benemerenze aeronautiche;

c) servizio già lodevolmente prestato alla Direzione di aeroporti civili;

d) benemerenze di guerra;

e) benemerenze per la causa fascista;

f) condizione di coniugato.

Il valore massimo della somma dei coefficienti non potrà superare il massimo dei punti della votazione complessiva dell'esame, di cui all'art. 9.

Art. 9. — Gli esami si svolgeranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e i candidati ammessi riceveranno comunicazione in tempo utile, del luogo e dell'ora stabilita per le prove, che saranno regolate secondo la procedura di cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-XI, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto nel presente decreto.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengano almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva dell'esame sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10. — Ai candidati riusciti idonei negli esami saranno dalla Commissione assegnati i coefficienti stabiliti per i titoli secondo il disposto dell'art. 8 e la graduatoria dei candidati sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito dalla somma dei coefficienti assegnati ai singoli concorrenti, e dalla votazione riportata dagli stessi negli esami giusta precedente articolo.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125.

Art. 11. — I posti messi a concorso saranno conferiti:

1° sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti della categoria, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista;

2° in relazione alla metà dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922; oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa fascista (in quanto non risulti possibile l'assegnazione della predetta quota agli ex combattenti ed ai fascisti);

3° per l'altra metà, unitamente a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2 che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 12. — La Commissione giudicatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà composta:

dal capo dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo, presidente;

da due funzionari del Ministero dell'aeronautica di grado non inferiore al sesto, membri;

da un funzionario del Ministero dell'interno di grado non inferiore al sesto, membro;

da un funzionario del Ministero delle finanze di grado non inferiore al sesto, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario senza voto un funzionario della carriera amministrativa del Ministero dell'aeronautica di grado non inferiore al 9°.

La Commissione avrà facoltà di aggregarsi esperti senza voto per gli esami riflettenti materie tecniche e lingue estere.

Art. 13. — I direttori di aeroporti civili, quando il servizio lo richieda, hanno l'obbligo di volo. Essi fanno parte dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo, anche ai fini dell'art. 14 della legge 10 gennaio 1929-VII, n. 59, relativo all'indennizzo privilegiato aeronautico.

L'assunzione ha luogo con la qualifica di direttore di 3ª classe. Agli ammessi in servizio spetta lo stipendio mensile lordo di L. 1200 oltre l'eventuale aggiunta di famiglia. Nei casi di trasferimento o di missione e nella eventuale liquidazione dell'indennizzo privilegiato aeronautico, spetta il trattamento stabilito per il personale di ruolo di grado 10°.

Lo stipendio e gli altri emolumenti sono soggetti alla ritenuta di ricchezza mobile, imposta complementare e alle riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 14. — Il personale assunto è sottoposto ad un periodo di prova di almeno sei mesi.

Durante il periodo di prova verrà corrisposto un assegno lordo mensile di L. 800 con le riduzioni come per legge.

Dal periodo di detta prova sono esonerati coloro che abbiano prestato almeno sei mesi di lodevole servizio alla direzione di aeroporti civili.

Art. 15. — Il contratto di prestazione d'opera di ciascun direttore di aeroporto civile, è rescindibile in qualsiasi momento da parte soltanto dell'Amministrazione aeronautica col preavviso di sei mesi o di un mese, rispettivamente nei licenziamenti per riduzione di posti o per comprovata incapacità.

In caso di licenziamento oppure alla scadenza del contratto, quando il medesimo non sia rinnovato, compete ai direttori di aeroporto civile una indennità corrispondente alla metà dello stipendio mensile per ciascun anno di servizio prestato alla data della nomina in poi, considerando come anno compiuto la frazione di un anno superiore a sei mesi, giusta quanto previsto dall'art. 15 del R. decreto 23 agosto 1934-XII, n. 2366.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro:* VALLE.

Programma di esame per il concorso a direttore di aeroporto civile.

Esami scritti.

Svolgimento di un tema in lingua italiana sopra un argomento di cultura generale.

Esperimento pratico di telegrafia: Sistema Morse.

Trasmissione a velocità normale - ricezione a zona.

Esami orali.

1. Codice civile (Disposizioni preliminari - libro primo - principi relativi alla proprietà ed alle obbligazioni). Nozioni di diritto commerciale, specie nei riguardi dei trasporti. Legge e regolamento doganali.

2. Codice penale - Codice di procedura penale (libro primo - disposizioni generali).

Testo unico delle leggi di P. S. e relativo regolamento.

3. Principi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale. Contabilità generale dello Stato.

4. Elementi di economia politica - nozioni di geografia commerciale, di politica commerciale, doganale e di statistica - elementi di legislazione corporativa.

5. Legislazione aeronautica e ordinamento della Regia aeronautica. L'aviazione civile negli altri Stati e nozioni dei relativi ordinamenti.

6. Elementi di meteorologia e aerologia generale - nozioni elementari di radiotelegrafia, di meccanica (motori a scoppio) e di fotografia.

7. Lingua estera obbligatoria a scelta del candidato.

TESI.

Codice civile.

Tesi 1ª.

Pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale - le persone fisiche e le persone giuridiche - cittadinanza, disposizioni che ne regolano l'acquisto, la perdita e il riacquisto - domicilio - residenza - dimora - assenza - assenza in guerra.

Tesi 2ª.

Distinzione dei beni - proprietà, concetto, modi di acquisto, limitazione, estinzione - usufrutto, uso e abitazione - servitù personali e prediali, loro esercizio e loro estinzione - comunione di beni - possesso ed azioni possessorie.

Tesi 3ª.

Obbligazione - loro effetti - modi con cui si estinguono le obbligazioni - modi legali e convenzionali di garantire l'adempimento di esse - contratti - varie specie e requisiti essenziali - effetti dei contratti.

Diritto commerciale.

Tesi 1ª.

Le fonti del diritto commerciale.

Gli atti di commercio; caratteristiche e distinzioni.

I commercianti; loro diritti e doveri. I libri di commercio.

Tesi 2ª.

Le obbligazioni commerciali; loro particolare disciplina.
I contratti fra persone lontane.

Tesi 3ª.

Le società commerciali; caratteri fondamentali e distinzioni. Le norme principali relative alla loro costituzione, amministrazione e liquidazione. L'importanza della necessità di pubblico interesse nella recente legislazione. La concentrazione delle aziende sociali. Le società cooperative e le recenti leggi. Associazione in partecipazione.

Tesi 4ª.

I titoli di credito; caratteristiche e varie forme. La cambiale; requisiti, girata, accettazione, avallo, pagamento, protesto; azioni ed accettazioni cambiarie.
La disciplina giuridica degli assegni bancari; assegni liberi, assegni coperti, assegni per viaggiatori, assegni circolari.

Tesi 5ª.

La mediazione e la legislazione fascista.

Tesi 6ª.

I contratti di mandato commerciale e di commissione. Rapporto istitutorio. Rappresentanti di case estere. Commessi viaggiatori e commessi di negozio.
La particolare disciplina giuridica dei contratti di compra-vendita in materia commerciale. I contratti tipo.

Tesi 7ª.

Il contratto di trasporto di cose per terra e per acqua, norme fondamentali.
Il contratto di assicurazione con particolare riguardo all'assicurazione con i danni.
La prescrizione commerciale.

Dogane e diritti da esse riscossi.

Tesi 1ª.

Legge e regolamento doganali - magazzini generali - depositi franchi - punti franchi - porti franchi.

Tesi 2ª.

Importazioni ed esportazioni temporanee - restituzione ed abbuoni di diritti (drawbacks) - procedimenti contravvenzionali.

Tesi 3ª.

Tariffa doganale e suo repertorio - disposizioni sulle tare - appendici alla tariffa.

Tesi 4ª.

Classificazione e caratteri distintivi delle merci - controversie sulla qualificazione delle merci e loro risoluzione - reimportazioni di merci in franchigia doganale - divieti e restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Tesi 5ª.

Disposizioni doganali relative ai trasporti per via aerea - disposizioni doganali speciali vigenti nelle nuove Provincie - disposizioni doganali per le merci dirette alle nostre Colonie e da queste provenienti.

Codice penale.

Tesi 1ª.

Legge penale, sua obbligatorietà - pena, nozioni - pene principali ed accessorie - del reato - delitti e contravvenzioni - classificazione dei reati.

Tesi 2ª.

Subietto attivo - concorso di più persone nello stesso reato - subietto passivo ed oggetto - volontà - dolo e colpa - fatto - consumazione - tentativo - concorso di reati e di pene - imputabilità.

Tesi 3ª.

Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato (contro la personalità internazionale dello Stato) contro la personalità interna dello Stato - contro i diritti politici del cittadino, contro gli Stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti.

Tesi 4ª.

Cenni sui delitti contro la pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia - dei delitti contro l'ordine pubblico - contro l'incolumità pubblica - contro la fede pubblica.

Tesi 5ª.

Cenni sui delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio - contro la moralità pubblica e il buon costume - contro la integrità e la sanità della stirpe - contro la famiglia - cenni dei delitti contro le persone e contro il patrimonio.

Tesi 6ª.

Delle contravvenzioni in particolare.

Codice di procedura penale.

Tesi 1ª.

Dell'azione penale - officialità dell'azione penale - referto - denuncia - querela - autorizzazione a procedere - proscioglimento per effetto di una condizione di procedibilità - riproponibilità dell'azione penale - dell'azione civile.

Tesi 2ª.

Del giudice - competenza per materia e per territorio - della connessione dei procedimenti e dei suoi effetti sulla competenza - dei conflitti di giurisdizione e di competenza.

Tesi 3ª.

Degli atti processuali - disposizioni generali - atti e provvedimenti del giudice - processi verbali - notificazioni - termini - nullità - impugnazioni.

Leggi di P. S. e relativi regolamenti.

Tesi 1ª.

Delle autorità di Pubblica sicurezza e delle loro attribuzioni.
Dell'esecuzione dei provvedimenti di polizia.

Tesi 2ª.

Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.
Delle armi e delle munizioni di guerra.

Tesi 3ª.

Delle passeggiate in forma militare - delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere - della prevenzione degli infortuni e dei disastri.

Tesi 4ª.

Degli esercizi pubblici - delle guardie particolari - del soggiorno degli stranieri nel Regno - delle persone sospette - della carta di identità.

Diritto amministrativo.

Tesi 1ª.

Dell'Amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - fonti del diritto amministrativo - accentramento e decentramento.

Tesi 2ª.

Materie amministrative aventi scopo finanziario - demanio - tasse - imposte, loro specie - debito pubblico.

Tesi 3ª.

La giustizia amministrativa - della difesa dello Stato - della giustizia e della sicurezza interna - della instruzione e della educazione.

Tesi 4ª.

Amministrazione centrale e locale - magistrature amministrative - Ministeri - attribuzioni del Capo del Governo, Primo Ministro e sue prerogative - attribuzioni dei Ministri - Consiglio dei Ministri.

Tesi 5ª.

Magistrature consultive - loro ufficio - Consiglio di Stato, suo ordinamento e sue attribuzioni - Avvocatura dello Stato e sue attribuzioni - contenzioso amministrativo.

Tesi 6ª.

Funzione censoria del Governo costituzionale - Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Tesi 7ª.

Amministrazione locale - Provincia e suo ordinamento - Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso - Consiglio provinciale dell'economia.

Tesi 8ª.

Comuni - Podestà - Consulta municipale - loro attribuzioni - ingerenza governativa.

Tesi 9ª.

Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato - responsabilità dello Stato per le loro colpe.

Diritto costituzionale.

Tesi 1ª.

Dottrina generale dello Stato:
Lo Stato: Concetto. Elementi costitutivi dello Stato; territorio, popolo, sovranità. Varie concezioni dello Stato. Concetto dello Stato secondo la dottrina fascista. Forme di Stato e forme di Governo.

Tesi 2ª.

Funzioni dello Stato:
La divisione dei poteri: sua critica. Nuova concezione fascista. Il potere di Governo e la distinzione delle funzioni.

Tesi 3ª.

Diritto costituzionale italiano: Lo Statuto. La legge del Gran Consiglio del Fascismo. La legge sul Capo del Governo. La legge 31 gennaio 1926 sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

Tesi 4ª.

Il potere esecutivo;
La monarchia: Il Re, organo supremo dello Stato;
Sue attribuzioni: sanzioni, promulgazione e pubblicazione delle leggi, attribuzioni relative all'attività del Parlamento, nomina del funzionario, comando delle forze armate, funzioni nei rapporti internazionali, potere di grazia. Prerogative regie: inviolabilità ed irresponsabilità.

Tesi 5ª.

Il Primo Ministro ed il Governo del Re:
Concetto fascista del Governo - nomina dei Ministri.
Legge 24 dicembre 1925, n. 2263 - responsabilità dei Ministri verso il Capo del Governo, La Presidenza del Governo ed i Ministri. I Ministeri.

Tesi 6ª.

Il potere legislativo:
La Camera dei deputati. Il Governo rappresentativo:
Funzioni ed organi del Parlamento. La dichiarazione del diritto. Leggi costituzionali e leggi ordinarie. Gli organi. Legislatura e sessioni. Funzione legislativa, ispettiva e finanziaria. Il Senato. Sistema bicamerale.
La nomina dei Senatori. Attribuzioni giudiziarie del Senato.
Le prerogative parlamentari. Procedimenti penali; arresto. Insindacabilità delle opinioni. Verifica dei poteri.

Tesi 7ª.

Il potere giudiziario:
La tutela del diritto obiettivo. Difesa del diritto subiettivo. Divieto di autodifesa. La magistratura.
Legge sull'ordinamento giudiziario. Magistratura ordinaria e magistrature speciali. I giudici naturali. L'art. 68 dello Statuto.

Contabilità generale dello Stato.

Tesi 1ª.

Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato. Demanio pubblico e patrimonio dello Stato.
Beni immobili e mobili patrimoniali.

Tesi 2ª.

Procedimento per gli incanti e per le licitazioni a trattativa privata. Stipulazione approvazione ed esecuzione dei contratti. Prescrizione delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti. Servizi ad economia. Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Tesi 3ª.

Anno finanziario. Bilancio di previsione. Rendiconto generale consuntivo. Residui attivi e passivi. Aggiunte e varianti al bilancio di previsione.
Ragioneria generale e ragioneria delle Amministrazioni centrali. Intendenze di finanza. Altri Uffici provinciali e compartimentali. Direzione generale del Tesoro. Sezione di tesoreria.

Tesi 4ª.

Agenti che maneggiano valori dello Stato. Loro responsabilità. Cauzione. Cassa. Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.
Entrate dello Stato e sue fonti. Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri. Spese dello Stato e loro impegno liquidazione e pagamento. Emissione dei mandati. Varie specie di mandati e loro pagamento. Spese fisse.

Tesi 5ª.

Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Servizio del Portafoglio. Buoni del Tesoro. Conti correnti. Contabilità speciali. Conti giudiziali.

Tesi 6ª.

R. decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718 circa modificazione alla legge sulla contabilità generale dello Stato nei riguardi dei Servizi della R. Aeronautica.
Legge 22 dicembre 1932, n. 1958, che stabilisce norme per l'amministrazione e la contabilità degli Enti Aeronautici e Regolamento approvato con R. decreto 22 marzo 1934-XII, n. 882.

Economia politica.

Tesi 1ª.

Economia pura, economia applicata, politica economica. Economia statistica ed economia dinamica.
Nozioni generali sul fenomeni economici.

Tesi 2ª.

Scambio di un mercato chiuso. Domanda. Offerta. Prezzo. Scambio in condizioni di concorrenza e in condizioni di monopolio. Mercato: elasticità della domanda ed elasticità dell'offerta. Le caratteristiche del commercio al minuto.

Tesi 3ª.

Produzione. Condizioni generali. Fattori della produzione. Costo di produzione: variazione del costo secondo la quantità di prodotto. Caratteristiche dei singoli produttivi. Lavoro: offerta, domanda, mercato del lavoro, condizione statistica e condizione dinamica, salario, sue forme e sue variazioni: migrazioni. Organizzazioni professionali, conflitti del lavoro, contratti collettivi. Capitale mobiliare. Capitale fisso e capitale circolante, offerta e domanda di risparmio, mercato del risparmio, interesse. Rendita fondiaria, edilizia mineraria.
Rendita idraulica. Organizzazione della produzione, impresa, forme delle imprese, imprenditori profitto. Cartelli e trusts.

Tesi 4ª.

Scambi internazionali. Importazione di merci in compensazione. Teoria dei posti comparativi. Regime doganale. Moneta. Requisiti. Funzioni. Domanda e offerta di moneta. Valore della moneta e sue variazioni nel tempo; effetti economici e sociali. Vischiosità nei prezzi. Distribuzione internazionale dei metalli preziosi. Monometallismo e bimetallismo. Moneta divisionaria. Biglietti convertibili e biglietti inconvertibili. Assegni Regime del gold excange; del bullion standard; politica delle divise. Bilancia internazionale dei pagamenti.

Tesi 5ª.

Fenomeni monetari derivati dalla guerra mondiale. Inflazione. Deflazione. Cenni sulle riforme monetarie postbelliche. Banche. Banche di emissione, di credito commerciale, di credito mobiliare, di credito fondiario ed agrario.
Operazioni di credito. Mercato monetario. Mercato finanziario. Rapporti creditizi internazionali. Crisi, cause, svolgimento.

Tesi 6ª.

Economia corporativa. Carta del Lavoro. Politica economica fascista rispetto al lavoro.
Cenno sull'economia italiana Economia agricola, industriale - commercio interno ed internazionale - trasporti, regime monetario - Organizzazione creditizia.
Caratteri demografici dell'Italia: movimenti migratori. Politica demografica.

Nozioni di geografia politica e commerciale e di statistica.

Tesi 1ª.

Gli Stati d'Europa.

Tesi 2ª.

Principali centri industriali d'Europa - Commercio - Le marine mercantili.

Tesi 3ª.

I mezzi di comunicazione in Europa - Linee aeree - Fiumi navigabili e canali di navigazione - sviluppo delle comunicazioni ferroviarie dei vari Stati - Grandi linee di comunicazione marittima verso i paesi transatlantici, le coste occidentali ed orientali dell'Asia e dell'Australia - Le principali linee del mediterraneo.

Tesi 4ª.

Europa: Le grandi linee telegrafiche terrestri e sottomarine.
Le più importanti stazioni radiotelegrafiche.
Cenni sulle forze militari degli Stati Europei.
Produzioni naturali dell'Europa - Industria e commercio.

Tesi 5ª.

Stati e Possedimenti europei in Asia - Mezzi di comunicazione - Produzioni naturali - Industria e commercio.

Tesi 6ª.

Stati, Colonie e Possedimenti europei nell'Africa - La Libia, l'Eritrea e la Somalia - Mezzi di comunicazione e produzioni naturali dell'Africa Industria e commercio.

Tesi 7ª.

Australia e Polinesia - Produzioni naturali dell'Australia e della Polinesia - Industria e commercio - Mezzi di comunicazione.

Tesi 8ª.

Gli Stati dell'America - Colonie e Possedimenti europei in America - Mezzi di comunicazione - Produzioni naturali - Industria e commercio.

Tesi 9ª.

Brevi cenni sulle terre polari e sui principali viaggi nei Mari artici ed antartici.

Tesi 10ª.

Concetto, importanza, definizione, divisione della statistica - Metodo statistico - Indagini, informazioni - Leggi statistiche - Relazione tra statistica e le altre scienze.

Tesi 11ª.

La statistica demografica e le sue rivelazioni in Italia. I problemi connessi con l'aumento della popolazione: - Emigrazione colonialismo.

Diritto corporativo.

Tesi 1ª.

Nozioni preliminari - Lo stato corporativo - Concetto giuridico, natura giuridica e forme, Stato e Società e popolo. Stato e Nazione. Fini e mezzi dell'attività dello Stato. L'ordinamento sindacale corporativo.

Tesi 2ª.

Organizzazione verticale. Le associazioni sindacali. Sindacati concetti generali. Riconoscimento giuridico (art. 4 della legge). Ammissione dei soci. Effetti del riconoscimento. Fine dei sindacati.

Tesi 3ª.

Le Associazioni di grado superiore. Unione di Associazione, Federazioni e Confederazioni. Gerarchie e poteri disciplinari. Vigilanza e tutele delle associazioni di grado inferiore.

Tesi 4ª.

Il contratto collettivo di lavoro. Nozioni generali.

Forme e requisiti formali del contratto. I controlli dello Stato sui contratti collettivi del lavoro. Effetti del contratto Durata del contratto. Nullità ed annullabilità del contratto collettivo.

Tesi 5ª.

Organizzazione orizzontale. Il Ministero delle corporazioni e Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Vigilanza e tutela delle Associazioni sindacali.

Organi di collegamento. Organi centrali. Organi periferici.

Tesi 6ª.

Ordinamento giurisdizionale. Organi centrali. Organi periferici. I giudici. Competenze e controversie. L'azione sindacale. Il procedimento. Sentenza ed impugnative. Disposizioni penali.

Legislazione aeronautica.

Tesi 1ª.

Principi generali di diritto aeronautico. Cenni sulla convenzione di Parigi per il regolamento della navigazione aerea e suoi rapporti con la legislazione interna. Commissione internazionale di navigazione aerea. Suoi scopi.

Tesi 2ª.

L'atmosfera e la sua libertà. Aeromobili. Nazionalità. Certificati di navigabilità. Giurisdizione cui sono soggetti. Registro nazionale.

Aeromobili di Stato Militari. Privati. Contrassegni. Controlli - Personale di bordo. Brevetti. Licenze. Libretto di volo. Caratteristiche, tipi e descrizione degli apparecchi civili in servizio presso i principali Stati.

Tesi 3ª.

Circolazione aerea. Partenza. Atterramento. Rotte. Segnali. Servizio di polizia. Documenti di bordo. Aeroporti di Stato e privati. Campi di fortuna.

Tesi 4ª.

Trasporto di cose e persone. Trasporti vietati. Infortuni. Avarie. Sinistri. Danneggiamenti. Responsabilità. Risarcimento dei danni. Assicurazione.

Tesi 5ª.

Servizio doganale. Tasse. Ipoteca aeronautica e trascrizione. Disposizioni penali.

Tesi 6ª.

Cenni sul diritto di guerra aerea; le regole dell'Aja.

Meteorologia e aerologia.

Tesi 1ª.

Elementi di meteorologia e aerologia generale;

Tesi 2ª.

Organizzazione meteorologica nazionale e internazionale;

Tesi 3ª.

Cifrari meteorologici e bollettini meteorologici quotidiani.

p. *Il Ministro*: VALLE.

(3012)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ai posti di studio vacanti nel Reale Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle antiche provincie in Torino per l'anno accademico 1936-37 presso la Regia Università di Torino.

E' aperto il concorso a 11 posti di studio vacanti nel Reale Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle antiche provincie, dei quali 8 di fondazione Regia, 2 di fondazione Ghislieri (S. Pio V), 1 di fondazione Branca.

Degli 8 posti di fondazione Regia, 7 sono destinati a studenti forniti dell'attestato di maturità classica, aspiranti alle Facoltà Universitarie e al Regio Istituto superiore d'ingegneria di Torino e 1 è riservato a studenti forniti dell'attestato di maturità scientifica, aspiranti alla Facoltà di Scienze ed al Regio Istituto superiore di ingegneria. A norma dell'art. 5 *a*) del regolamento vigente, i posti sopraindicati sono aperti a tutti gli studenti di ristretta fortuna, appartenenti per nascita e per origine alle provincie degli antichi Stati Sardi o per sola origine ed anche per sola nascita, nel caso contemplato dall'art. 24 del Codice Albertino (dimora da oltre 10 anni non interrotti per altra ragione che non sia di commercio).

I due posti della fondazione Ghislieri, sono destinati a studenti universitari e secondari, nativi sia di Alessandria, che del contado alessandrino, di Frugarolo, di Tortona e terre, di Vigevano e di Boscomarengo.

Possono aspirare ai posti Ghislieri sia gli studenti che avranno ottenuto prima degli esami di concorso l'attestato di maturità classica o di maturità scientifica, sia quelli forniti di certificato d'ammissione ai licei classici o scientifici.

Al posto di fondazione Branca possono concorrere giovani studenti iscritti a qualunque Facoltà dell'Università di Torino, appartenenti ai Comuni del Mandamento di Cannobbio.

La pensione assegnata ai vincitori dei posti di fondazione Regia è di L. 250 per ciascuno dei nove mesi dell'anno scolastico; al vincitore del posto di fondazione Branca, di lorde L. 700 annue; ai vincitori dei posti di fondazione Ghislieri, di L. 200 per ciascuno dei nove mesi dell'anno scolastico.

Le prove scritte ed orali avranno luogo presso l'Università di Torino, sede del Collegio.

Le prove scritte consistono:

per i concorrenti ai posti delle fondazioni Regia, Ghislieri e Branca, aspiranti agli studi di giurisprudenza e di lettere e filosofia:

a) in una composizione italiana;
b) in un lavoro di storia;
c) in un tema latino;
d) in una versione dal greco;
e) in un lavoro di filosofia.

Per i concorrenti ai posti delle fondazioni Regia, Ghislieri e Branca aspiranti agli studi di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di farmacia e di ingegneria, le prove scritte consistono:

a) in una composizione italiana;
b) in un lavoro di filosofia per i provenienti dagli studi classici, ed in un lavoro di storia per i provenienti dagli studi scientifici;
c) nella soluzione di un quesito di matematica;
d) nella soluzione di un quesito di fisica;
e) in un lavoro di storia naturale.

Per i concorrenti ai posti di fondazione Ghislieri per gli studi secondari, le prove scritte si svolgono secondo la provenienza, sui programmi della licenza ginnasiale o dell'Istituto tecnico inferiore, e consistono:

a) in una composizione italiana per entrambe le categorie;
b) in una versione dall'italiano in latino per i licenziati dal ginnasio;
c) nello svolgimento di un tema di storia per i licenziati dall'Istituto tecnico inferiore.

Per essere ammessi agli esami di concorso gli aspiranti dovranno trasmettere alla segreteria del Reale Collegio Carlo Alberto presso la Regia Università di Torino, in piego raccomandato e prima dello scadere del giorno 31 del prossimo agosto i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 4, nella quale indicheranno la Facoltà e il posto della Fondazione cui aspirano e il loro preciso indirizzo. La firma del concorrente deve essere autenticata dal Preside del Liceo, in cui egli ha ottenuto l'attestato di maturità classica o scientifica o trattandosi di concorrente al quale sia richiesta soltanto la licenza ginnasiale o d'istituto tecnico inferiore, dal Preside del Ginnasio o dell'Istituto, ove sta compiendo gli studi secondari;

2° l'atto di nascita del concorrente e del padre di lui, debitamente legalizzati dal presidente del Tribunale per i nati fuori della città di Torino;

3° un attestato del podestà del Comune di residenza, dal quale risulti:

A) la professione che il padre ha esercitato o esercita;

B) il nome, l'età, la qualità, il luogo di nascita, il domicilio attuale e i domicili anteriori di ciascun membro della famiglia ed il luogo di loro stabile dimora.

In questo stato devono essere compresi il padre e la madre, anche se defunti, coll'indicazione dei luoghi di loro nascita e morte e dei domicili che ebbero in vita;

C) il patrimonio di qualunque natura posseduto sia nel Comune stesso, sia altrove, dai membri della famiglia, non esclusi i proventi delle loro professioni;

4° i certificati rilasciati dalle agenzie delle imposte da cui dipendono i luoghi di nascita, il domicilio e la dimora di ciascuno dei membri della famiglia, compresi nell'attestato rilasciato dal podestà, avvertendo che tutti i membri dovranno essede nominati in tali certificati;

5° la dichiarazione, in carta da bollo da L. 4 del padre del concorrente, o di chi ne fa le veci, dei redditi speciali in titoli di rendita, in crediti, usufrutti, ecc., goduti dalla famiglia, nonchè la dichiarazione della dote della madre.

Può tener luogo di tale dichiarazione quella (pure in carta da L. 4) di non possedere nulla in più di quanto risulti dai documenti di cui ai numeri 3 e 4.

Le firme dovranno essere vidimate dal podestà;

6° la dichiarazione del concorrente, che può essere fatta sulla stessa domanda d'ammissione, se gode, o meno, di qualche assegno scolastico, pubblico o privato, indicandone, in caso affermativo, l'ammontare;

7° certificato — da esibirsi solamente dai concorrenti che intenderanno concorrere in base all'art. 24 del Codice Albertino (dimora nelle antiche Provincie da oltre 10 anni non interrotti per altra ragione, che non sia di commercio) — comprovante tale circostanza;

8° una fotografia recentissima del concorrente, in formato visita, senza cartoncino, recante la dichiarazione di identità, compilata e firmata dal Preside dell'Istituto, presso il quale seguì gli studi, o dal segretario di Facoltà, se si tratta di studenti universitari.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 7, 8, possono essere rilasciati anche in esenzione da bollo, purchè vi si faccia menzione dello scopo a cui debbono servire (art. 22, n. 14 della legge sul bollo 4 luglio 1897 e lettera dell'Intendenza di finanza 14 agosto 1902, n. 26670, sezione II).

Qualora sia scoperto qualche inganno nella denunzia dello stato di famiglia e delle condizioni economiche, il vincitore sarà privato del posto.

Trascorso il giorno 31 del prossimo agosto non saranno più ammesse le domande che dal bollo postale non risultino consegnate all'Ufficio delle poste per la spedizione il 31 dello stesso mese.

Anche gli aspiranti che non avessero terminato le prove degli esami di maturità classica o scientifica, dovranno presentare le domande documentate nel termine perentorio fissato nel presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che non siano corredate da tutti i documenti, nè di quelle corredate da documenti non corrispondenti alle prescrizioni indicate ai numeri 1, 2, 3 (A, B, C), 4, 5, 6, 7 e 8.

Saranno esclusi dagli esami di concorso, coloro che, prima degli esami stessi, non saranno in grado di presentare il diploma di maturità classica o scientifica, o l'attestato di ammissione ai licei classici o scientifici, dal quale risulti che essi l'hanno ottenuto senza riparazione, o con una media non inferiore ai 7/10.

Il certificato di studi deve essere presentato nel più breve termine possibile dal conseguimento del titolo, ed in ogni caso, non oltre il 13 ottobre.

Il beneficio acquistato per gli studi secondari dagli allievi di fondazione Ghislieri dura fino al regolare conseguimento del diploma di maturità classica o scientifica. Per ottenere il posto per gli studi universitari, i titolari dovranno presentarsi al concorso, secondo le norme del regolamento per i posti di fondazione Regia.

Gli studenti già iscritti a corsi universitari dovranno produrre, oltre il diploma di maturità, un certificato da cui risulti aver essi ottenuto in ciascuno degli esami delle materie consigliate dalla Facoltà per gli anni percorsi, almeno 8/10. Saranno ammessi al concorso quegli studenti che fossero tuttavia in debito d'esami, ma il posto non sarà conferito, se entro il 15 novembre essi non comprovino di aver superato tutti gli esami come sopra consigliati, colla votazione sopradetta.

Torino, addì 25 giugno 1936 - Anno XIV

Il Rettore, presidente del Consiglio direttivo:
S. PIVANO.

Il segretario: P. CARULLO.

(3080)

REGIA PREFETTURA DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso in data 18 maggio 1935-XIII, del concorso ai posti vacanti di veterinario condotto per la provincia di Vicenza;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto del Ministero dell'interno 15 gennaio 1936-XIV, nonchè la graduatoria dei candidati risultati idonei, formata dalla Commissione stessa;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la graduatoria seguente dei candidati risultati idonei nel concorso a posti vacanti di veterinario condotto per la provincia di Vicenza, banditi in data 18 maggio 1935-XIII:

1. Dott. Zanchetta Aldo . . . . con punti 20 /50
2. » Dal Lago Danilo . . . . » » 16,8/50
3. » Santinello Umberto . . . . . . » » 14,6/50
4. » Casarosa Silvano . . . . » » 10 /50

Vicenza, addì 18 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: DEL VECCHIO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso in data 18 maggio 1935-XIII, del concorso a posti vacanti di veterinario condotto per la provincia di Vicenza;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto del Ministero dell'interno in data 15 gennaio 1936-XIV, nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Visto il proprio decreto n. 11018 del 18 luglio 1936-XIV, con il quale approvava la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso suddetto;

Dichiara il sottoindicato candidato, partecipante al concorso a posti di veterinario condotto per la provincia di Vicenza vincitore del concorso stesso per il posto a fianco indicato:

Dott. Aldo Zanchetta - Consorzio veterinario Brendola-Grancona-Zovencedo.

Vicenza, addì 18 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: DEL VECCHIO.

(3032)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di levatrice condotta nei comuni di Biella - Borgosesia - Breia - Cellio - Chiavazza - Desana - Ghislarengo - Pray Biellese - Stroppiana - Valduggia - Varallo e Viverone;

Veduti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta dei suindicati Comuni della provincia di Vercelli:

1ª Turri Lina di Angelo . . . . punti 62/100
2ª Milone Prosperina di Giustino . . . . . » 60.38/100
3ª Bussa Angela fu Andrea . . . . » 60.13/100
4ª Straneo Angela di Giovanni . . . . . . » 60/100
5ª Bonello Lea di Annibale . . . . » 60/100
6ª Quaglia Ida di Dionigi . . . . » 59.25/100
7ª Rosazza Gioia di Battista . . . . » 59.25/100
8ª Bigo Maria di Marziano . . . . » 58.50/100
9ª Violino Angela di Giovanni . . . . . . » 58/100
10ª Bartorello Giovanna di Giuseppe . . . . . » 57/100
11ª Giublena Luigina di Giuseppe . . . . . » 56.13/100
12ª Simontacchi Adelina di Ernesto . . . . . » 54.63/100
13ª Bobba Domenica di Virginio . . . . . . » 54/100
14ª Manione Amalia di Luigi . . . . » 52.75/100
15ª Torrione Felicita fu Francesco . . . . . » 50.50/100
16ª Cantone Vincenza fu Carlo . . . . . . » 49.88/100
17ª Ghezzo Carolina fu Giuseppe . . . . . . » 49.75/100
18ª Leone Pia di Andrea . . . . » 40/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Foglio annunzi legali della provincia di Vercelli e per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 16 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: VITTORELLI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto di pari numero e data che approva la graduatoria relativa al concorso a undici posti vacanti di levatrice condotta nella provincia di Vercelli e precisamente nei comuni di Biella - Borgosesia - Cellio Breia - Chiavazza - Desana - Ghislarengo - Pray Biellese - Stroppiana - Valduggia - Varallo - Viverone;

Ritenuto che le candidate Quaglia Ida, Rosazza Gioia e Bobba Domenica classificate rispettivamente sesta, settima e tredicesima, non hanno diritto alla dichiarazione di vincitrice del concorso perchè hanno indicato nella domanda sedi che devono essere assegnate invece alle candidate che hanno ottenuto una migliore classifica;

Che anche le concorrenti Torrione, Cantone, Ghezzo e Leone non possono essere dichiarate vincitrici del concorso non essendovi più sedi messi a concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1936, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta nei comuni della provincia di Vercelli le seguenti candidate ammesse in graduatoria per i posti a fianco segnati:

1ª Turri Lina di Angelo, con punti 62/100 per la condotta di Biella;

2ª Milone Prosperina di Giustino, con punti 60,38/100 per la condotta di Borgosesia;

3ª Bussa Angela fu Andrea, con punti 60.13/100 per la condotta di Pray Biellese;

4ª Stranco Angela di Giovanni, con punti 60/100 per la condotta di Chiavazza;

5ª Bonello Lea di Annibale, con punti 60/100 per la condotta di Varallo;

6ª Bigo Maria di Marziano, con punti 58,50/100 per la condotta di Stroppiana;

7ª Violino Angela di Giovanni, con punti 58/100 per la condotta di Viverone-Roppolo;

8ª Bartorello Giovanna di Giuseppe, con punti 57/100 per la condotta di Cellio-Breia;

9ª Giublena Luigia di Giuseppe, con punti 56,13/100 per condotta di Desana;

10ª Simontacchi Adelina di Ernesto, con punti 54,63/100 per la condotta di Ghislarengo;

11ª Manione Amalia di Luigi, con punti 52,75/100 per la condotta di Valduggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 16 giugno 1936 Anno XIV

Il prefetto: VITTORELLI.

(3035)

REGIA PREFETTURA DI BARI

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il bando di concorso in data 29 maggio 1935, per i posti vacanti di medico condotto in provincia di Bari;

Visti gli atti rassegnati dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso bandito dalla Regia prefettura di Bari per i posti vacanti di medico condotto:

1. Ferrara dott. Francesco	punti 155,75	su 600
2. Serlenga dott. Antonio	» 139 —	»
3. Di Vella dott. Vito	» 85,25	»
4. Cirillo dott. Rocco	» 82 —	»
5. Colantuono dott. Giuseppe	» 81 —	»
6. Greco dott.ssa Zaira	» 63 —	»
7. Iezzoni dott. Alberto	» 48 —	»
8. Bellini dott. Alfredo	punti 45 —	su 600
9. Antuofermo dott. Andrea	» 39 —	»
10. De Candia dott. Francesco	» 36 —	»
11. Borrelli dott. Francesco	» 34 —	»
12. Dell'Aquila dott. Antonio	» 29 —	»
13. Ricchetti dott. Giacinto	» 15 —	»
14. Battista dott. Michele	» 12 —	»
15. Lucatorto dott. Alfredo	» 10 —	»
16. Di Ceglie dott. Angelantonio	» 9 —	»
17. Abbruzzese dott. Giuseppe	» —	»

Il presente decreto — ad ogni effetto di legge — sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della provincia di Bari, e per otto giorni consecutivi, all'albo dei Comuni interessati.

Bari, addì 17 luglio 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(3036)

REGIA PREFETTURA DI BARI

Graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il bando di concorso in data 29 maggio 1935, per i posti vacanti di levatrice condotta in provincia di Bari;

Visti gli atti rassegnati dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso bandito dalla Regia prefettura di Bari per i posti vacanti di levatrice condotta:

1. Uva Vita Luigia	punti 57,50	su 100
2. Vidmar Maria	» 54,75	»
3. Ciccolella Maria	» 51,38	»
4. De Marino Caterina	» 51 —	»
5. Di Gennaro Maria	» 50,38	»
6. Spinelli Antonia	» 50,25	»
7. Lattanzio Carmina	» 50 —	»
8. Nobile Olinda	» 46 —	»
9. Loglisci Antonia	» 45 —	»
10. Rovetta Dirce	» 43,38	»
11. Marangi Grazia	» 36,88	»

Il presente decreto — ad ogni effetto di legge — sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della provincia di Bari, e per otto giorni consecutivi, all'albo dei Comuni interessati.

Bari, addì 17 luglio 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(3037)

REGIA PREFETTURA DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a otto posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso indetto con bando n. 13239 del 30 maggio 1935-XIII, per coprire otto posti di levatrice condotta vacanti nella Provincia al 30 aprile 1935-XIII;

Vista la graduatoria delle partecipanti al concorso formata dalla Commissione predetta in data 15 giugno 1936-XIV a norma dell'art. 69, secondo comma, del R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Visti gli articoli 69, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata ad ogni effetto di legge la graduatoria delle concorrenti agli otto posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Venezia al 30 aprile 1935, nell'ordine seguente:

1. Molinelli Maria Lina	con punti 34.06/50
2. Patella Maria	» 32.25/50
3. Bazzo Ida	» 31.19/50
4. Stocco Irene	» 30.44/50
5. Longo Livia	» 30.25/50
6. Zannier Caterina	» 29.75/50
7. Basilisco Anna	» 28.81/50
8. Lorenzon Malvina	» 28.56/50

9. Semenzato Dirce . . . . . con punti 28.50/50
10. Piccolo Luigia . . . . . . » 28.44/50
11. Vezzà Maria . . . . » 28.19/50
12. Orzecchiolli Peccei Rita . . . . » 27.63/50
13. Cadel Amelia . . . . » 27.56/50
14. Bragato Annunziata . . . . . » 26 —/50
15. Marra Luisa . . . . » 25.81/50
16. Roi Maddalena . . . . . . » 25.63/50
17. Dachille Giacoma . . . . . . » 24.31/50
18. Dal Bo Antonia . . . . . . » 22.19/50
19. Delli Compagni Licia . . . . . » 20.06/50

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione delle candidate risultate vincitrici di ciascun posto messo a concorso, giusta le disposizioni di cui all'art. 55 del R. decreto 3 marzo 1935-XIII, n. 281.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provinia, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Campolongo Maggiore, Cinto Caomaggiore, Fiesso d'Artico, Grisolera, Meolo, S. Donà di Piave, e Venezia.

Venezia, addì 21 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: BENIGNI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto di pari data e numero col quale si approva la graduatoria delle concorrenti agli otto posti di levatrice condotta vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 aprile 1935;

Ritenuto doversi procedere alla dichiarazione delle candidate risultate vincitrici per ciascun posto messo a concorso, secondo le norme contenute nell'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Constatato che le sedi vacanti in base al bando di concorso erano le seguenti:

1. Campolongo Maggiore (prima condotta); 2. Cinto Caomaggiore; 3. Fiesso d'Artico; 4. Grisolera (seconda condotta); 5 Meolo; 6. S. Donà di Piave (prima condotta); 7. Venezia (condotta di Cavallino); 8. Venezia (condotta di S. Erasmo);

Visti gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 35 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate al concorso per i posti di levatrice condotta vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 aprile 1935-XIII, sono dichiarate vincitrici per le sedi a fianco di ciascuna di esse indicata in relazione alla classifica conseguita con graduatoria ed alle sedi indicate in ordine di preferenza:

1. Molinelli Maria Lina è dichiarata vincitrice del concorso al posto di levatrice condotta nel comune di Venezia (condotta di S. Erasmo), prima sede richiesta.

2. Patella Maria è dichiarata vincitrice del concorso al posto di levatrice condotta nel comune di S. Donà di Piave (prima condotta), prima sede richiesta.

3. Bazzo Ida è dichiarata vincitrice del concorso al posto di levatrice condotta nel comune di Fiesso d'Artico, seconda sede indicata, essendo la prima già stata assegnata a candidata che la precede in graduatoria.

4. Stocco Irene è dichiarata vincitrice del concorso al posto di levatrice condotta nel comune di Campolongo Maggiore (prima condotta), terza sede indicata, essendo le prime due sedi già state assegnate a candidate che la precedono in graduatoria.

5. Longo Livia è dichiarata vincitrice del concorso al posto di levatrice condotta nel comune di Meolo, seconda sede richiesta, essendo la prima già stata assegnata a candidata che la precede in graduatoria.

6. Zannier Caterina è dichiarata vincitrice del concorso al posto di levatrice condotta nel comune di Cinto Caomaggiore, prima sede richiesta.

7. Basilisco Anna è dichiarata vincitrice del concorso al posto di levatrice condotta nel comune di Grisolera (seconda condotta), prima sede indicata.

8. Lorenzon Malvina è dichiarata vincitrice del concorso al posto di levatrice condotta nel comune di Venezia (condotta di Cavallino), settima sede indicata, essendo le prime sei sedi già state assegnate a candidate che la precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia, e per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 21 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: BENIGNI.

(3047)

REGIA PREFETTURA DI AOSTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AOSTA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

Visto il proprio decreto pari numero in data 22 giugno u. s., col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti di medico condotto nei comuni di Aosta, Albiano, Locana, San Giusto Canavese, Valtournanche (Consorzio), Villanova Baltea (Consorzio);

Visto gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 1265;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso ai posti vacanti di medico condotto di cui sopra, i seguenti concorrenti, che sono designati per la nomina nelle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1. Dubouloz dott. Maurizio - Valtournanche (Consorzio).
2. Seghi dott. Carlo - Villanova Baltea (Consorzio).
4. Barlotta dott. Lorenzo - Aosta.
3. Penna dott. Maurizio - S. Giusto Canavese.
5. Aimonetti dott. Giuseppe - Locana.
6. Matteucci dott. Pellegrino - Albiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della Prefettura e dei suindicati Comuni.

Aosta, addì 7 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: D'EUFEMIA.

(3048)

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AOSTA

Visto il proprio decreto pari numero in data 24 giugno u. s., col quale si approvava la graduatoria dei concorrenti al posto vacante di veterinario condotto nel Consorzio di Alice Superiore;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Aimini Cesare è dichiarato vincitore del concorso di cui sopra e designato per la nomina al posto di veterinario condotto del Consorzio di Alice Superiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della Prefettura e del comune di Alice Superiore.

Aosta, addì 7 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: D'EUFEMIA.

(3049)

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AOSTA

Visto il proprio decreto pari numero in data 22 giugno u. s., col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti vacanti di levatrici condotte nei comuni di Aosta e Brusson;

Visto gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 1265;

Decreta:

La signora Personettaz Arlina è dichiarata vincitrice del concorso al posto di levatrice condotta nel comune di Aosta (2ª condotta).

Il concorso al posto di levatrice condotta nel consorzio di Brusson è dichiarato deserto, non avendo nessuna concorrente compresa nella graduatoria indicata come sede successiva di preferenza il concorso stesso.

Con successivo decreto sarà provveduto a bandire nuovo concorso per detta condotta ostetrica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Aosta e di Brusson.

Aosta, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: D'EUFEMIA.

(3050)

REGIA PREFETTURA DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visti i verbali della Commissione ministeriale giudicatrice del concorso ai posti vacanti di veterinario condotto della Provincia;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei ai posti di veterinario condotto:

N.	Concorrente	Voti
1.	Mennucci Giuseppe	con voti 21.2/50
2.	Zanchetta Aldo	» 20 /50
3.	Cortese G. Maria	» 19.2/50
4.	Zambotto Enrico	» 18.6/50
5.	Dall'Ora Bernardo	» 17.7/50
6.	Rigo Vittorio	» 17.7/50
7.	Sbaraglini Ettore	» 17.7/50
8.	Navarro Mario	» 17.5/50
9.	Tomasoni Ottone	» 17.5/50
10.	Benatti Giuseppe Amleto	» 17.4/50
11.	Bettini Umberto	» 17.4/50
12.	Mostarda Giacomo	» 17 /50
13.	Giabatti Ferdinando	» 16.8/50
14.	Tassinari Renzo	» 16.5/50
15.	De Veszelka Alberto	» 15.7/50
16.	Garra Amos	» 15.2/50
17.	Benatti Giuseppe	» 15 /50
18.	Trazzi Cesare	» 14.7/50
19.	Malavasi Luigi	» 14.6/50
20.	Santinello Umberto	» 14.6/50
21.	Monti Giuseppe	» 14.4/50
22.	Musi Luigi	» 14.4/50
23.	Lupatelli Alfredo	» 14.3/50
24.	Masi Felice	» 14.1/50
25.	Bingi Ennio	» 13.6/50
26.	Amadori Giusto	» 13.5/50
27.	Donella Antonio	» 13.4/50
28.	Bighignoli Marino	» 13.3/50
29.	Garofolo Tarquinio	» 12.8/50
30.	Perantoni Luigi	» 12.8/50
31.	Marchetti Italo	» 12.5/50
32.	Cazzola Nereo	» 12.2/50
33.	Moratello Arturo	» 12.1/50
34.	Mellini Pellegrino	» 12.1/50
35.	Marchi Giovanni	» 11.7/50
36.	Peretti Domenico	» 11.3/50
37.	Sam Aldo	» 10.4/50
38.	Bizzarro G. Batta	» 9.3/50
39.	Comini Oliviero	» 9.1/50
40.	Vidale Fulvio	» 8.6/50
41.	Cagliari Pietro	» 8.5/50
42.	Koglot Luigi	» 7.7/50
43.	Piovan Ezio	» 7.5/50
44.	Vassilli Giuseppe	» 7.3/50
45.	Cappa Ferdinando	» 7 /50
46.	Bacci Italo	» 6.8/50
47.	Magri Bindo	» 6.2/50
48.	Folchetto Alberto	» 5 /50
49.	Foggini Ferdinando	» 4.6/50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo dei Comuni sedi dei posti vacanti.

Verona, addì 22 luglio 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale è approvata la graduatoria dei candidati nel concorso ai posti vacanti di veterinari consorziali della Provincia bandito in data 31 maggio 1935-XIII;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso per la sede da ciascuno di essi indicata secondo l'ordine di preferenza:

1. Mennucci dott. Giuseppe, per Sambonifacio.
2. Zanchetta dott. Aldo, per Montecchia di Crosara.
3. Cortese dott. G. Maria, per Villabartolomea.
4. Sbaraglini dott. Ettore, per Sant'Anna d'Alfaedo.

Nei riguardi dei veterinari: Zambotto, Dall'Ora e Rigo non si fa luogo alla dichiarazione di vincitori del concorso avendo essi indicato sedi alle quali devono essere designati candidati che precedono in graduatoria.

Verona, addì 22 luglio 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(3051)

REGIA PREFETTURA DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Vista la graduatoria delle concorrenti a posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Chieti al 30 aprile 1935, presentata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale in data 15 gennaio 1936-XIV;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

1. Di Medio Rosaria, titoli 10,62; esami 48; totale 58,62.
2. Mastropietro Angela, titoli 13,50; esami 43; totale 56,50.
3. Bassoli Maria, titoli 7,87; esami 48; totale 55,87.
4. Ippoliti Elena, titoli 8,75; esami 47; totale 55,75.
5. Beruschi Ester, titoli 7,50; esami 48; totale 55,50.
6. Rimondi Delisa, titoli 18,75; esami 35; totale 53,75.
7. Marchini Maria, titoli 8,12; esami 45; totale 53,12.
8. Duranti Adalgisa, titoli 4,62; esami 48; totale 52,62.
9. Rossi Giuseppina, titoli 4,25; esami 48; totale 52,25.
10. Occari Lavinia, titoli 12,50; esami 38; totale 50,50.
11. Avantario Anna Maria, titoli 8,12; esami 42; totale 50,12.
12. Messora Teresina, titoli 5; esami 45; totale 50.
13. Garzia Maria Giacinta, titoli 5; esami 44; totale 49.
14. Annicchiarico Beatrice, titoli 10,37; esami 38; totale 48,37.
15. Serra Giuseppina, titoli —; esami 48; totale 48.
16. Salvucci Maria, titoli 6,87; esami 41; totale 47,87.
17. Morgante Marta, titoli 1,87; esami 45; totale 46,87.
18. Fonti Fernanda, titoli 4,25; esami 42; totale 46.25.
19. Melandri Serafina, titoli —; esami 45; totale 45.
20. Iannamico Elena, titoli 6; esami 38; totale 44.

Si dispone che la soprascritta graduatoria sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti e all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati per otto giorni consecutivi.

Chieti, addì 25 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: VICEDOMINI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il precedente decreto prefettizio pari data e numero del presente, con il quale si approva la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Chieti al 30 aprile 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale in data 15 gennaio 1936;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Chieti al 30 aprile 1935, sono dichiarate vincitrici per i seguenti posti a fianco di ciascuna di esse segnati:

1. Di Medio Rosaria - Ortona a Mare, 1ª condotta.
2. Mastropietro Angela - Lanciano, 2ª condotta.
3. Bassoli Maria - Ortona a Mare, 2ª condotta.
4. Ippoliti Elena - Altino.
5. Beruschi Ester - San Vito Chietino.
6. Rimondi Delisa - Pizzoferrato.
7. Marchini Maria - Villa Santa Maria.
8. Duranti Adalgisa - Doglicla.
9. Rossi Giuseppina - Roccamontepiano.
10. Occari Lavinia - Arielli.
11. Avantario Anna Maria - Vacri.
12. Messora Teresina - Civitella Messer Raimondo.
13. Garzia Maria Giacinta - Lentella.
14. Serra Giuseppina - Roccaspinalveti.
15. Morgante Marta - Roio del Sangro.
16. Fonti Fernanda - Pennapiedimonte.
17. Melandri Serafina - Torrebruna.
18. Iannamico Elena - Rosello.

Le concorrenti Annicchiarico Beatrice e Salvucci Maria non sono dichiarate vincitrici perchè le sedi richieste sono state assegnate a concorrenti che precedevano in graduatoria.

Si dispone che il presente decreto sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 25 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: VICEDOMINI.

(3052)

REGIA PREFETTURA DI AGRIGENTO

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto l'avviso 15 maggio 1935 col quale veniva bandito il concorso per tre posti di medico condotto nella provincia di Agrigento e precisamente per i comuni di Favara, Montevago e S. Margherita Belice;

Visti i verbali della Commissione esaminatrice costituita con decreto di S. E. il Ministro per l'interno in data 15 gennaio 1936;

Visto il proprio precedente decreto n. 13900 del 19 giugno 1936-XIV col quale veniva approvata la graduatoria formata dalla suddetta commissione;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e per i Comuni a fianco di ciascuno segnati:

1° Vita Pietro di Angelo - Favara.
2° Principato Mario di Salvatore - S. Margherita Belice.
3° Spadaro Salvatore di Francesco - Montevago.

I predetti medici condotti dovranno assumere servizio entro un mese dalla data di notifica del presente decreto da parte dei Comuni interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato a termine di legge.

Agrigento, addì 15 luglio 1936 - Anno XIV.

Il Prefetto.

(3053)

REGIA PREFETTURA DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso provinciale ai posti di medico condotto vacanti nei Comuni di questa Provincia, nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 successivo n. 19;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui sopra:

1. Dott. Pagliari Mario di Cesare . . . . . . con punti 13,58
2. Dott. Canessa Giulio fu Lorenzo . . . . . » 11,87
3. Dott. Becco Tommaso fu Gerolamo . . . . » 10,16
4. Dott. Cennamo Mario fu Luigi . . . . . . » 9,61
5. Dott. Africano Antonio Giuseppe di Pietro . con punti 7,23
6. Dott. Mamberto Nicolò di Carlo . . . . . » 4,52
7. Dott. Aschero Cesare Eleuterio fu Napoleone » 4 —
8. Dott. Strata Gerolamo di Cesare . . . . . » 3,93
9. Dott. Cagnone Giuseppe di Angelo . . . . » 3,91
10. Dott. Camuzzini Guglielmo di Erasmo . . . » 3,08
11. Dott. Maragliano Giuseppe di Luigi . . . . » 2,95
12. Dott. Marcelli Nello di Giuseppe . . . . . » 2,91
13. Dott. Bosio Carlo di Federico . . . . . . » 2,41
14. Dott. Spotorno Angelo di Nicolò . . . . . » 1,56
15. Dott. Ferrari Aldo di Angelo . . . . » 1,50

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei candidati risultati vincitori di ciascun posto messo a concorso osservando la procedura stabilita dall'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Savona, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: VINCENZO OLIVERI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il precedente decreto Prefettizio in data 16 luglio 1936-XIV pari numero del presente, col quale si è approvata la graduatoria del concorso ai posti di medico condotto vacanti nei Comuni di questa Provincia;

Considerato che occorre procedere alla dichiarazione dei candidati risultati vincitori per ciascun posto messo a concorso;

Che le sedi vacanti, in base al bando di concorso, sono le seguenti:

1) Savona, zona del Santuario; 2) Bormida; 3) Casanova Lerrone; 4) Consorzio Nasino, Castelbianco, Alto, Caprauna; 5) Consorzio Ortovero, Onzo, Vendone, 6) Osiglia; 7) Consorzio Toirano, Balestrino;

Viste le domande presentate dai candidati al concorso e l'ordine di preferenza indicato da ciascuno di essi della sede per la quale intendevano concorrere;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati al concorso per i posti di medico condotto vacanti nei Comuni di questa Provincia sono dichiarati vincitori per i posti segnati a fianco di ciascuno di essi:

1. Dott. Pagliari Mario - Consorzio Ortovero, Onzo, Vendone.
2. Dott. Canessa Giulio - Consorzio Nasino, Castelbianco, Alto, Caprauna.
3. Dott. Becco Tommaso - Savona, zona del Santuario.
4. Dott. Gennamo Mario - Consorzio Toirano-Balestrino.
5. Dott. Africano Antonio - Casanova Lerrone.
6. Dott. Mamberto Nicolò - Osiglia.
7. Dott. Aschero Cesare - Bormida.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Savona, addì 17 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: VINCENZO OLIVERI.

(3066)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.